

## GARA CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA QUINQUENNIO 2016 – 2020 (2025)

(Gara n. 6200668, CIG n. 6434674CF4)

### CHIARIMENTO n. 1

A seguito richiesta di chiarimenti pervenuta da un operatore economico, si avvisano tutti gli interessati alla gara in epigrafe che:

- 1) L'obbligo per il Tesoriere di osservare il "Codice di comportamento" approvato con deliberazione del C.d.A. n. 2 in data 30/01/2014, e le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", previsto nell'art. 2, comma 9, del Capitolato speciale, è un atto dovuto ai sensi della Circolare del Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione n. 2/2014, prot. gen. ESU n. 1359 del 07/05/2015, nonché delle disposizioni legislative citate.

Tali regole si applicano, per quanto compatibili, anche ai collaboratori o consulenti, a prescindere dalla tipologia del rapporto istaurato, "... ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione", mediante l'inserimento di specifiche "disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione" degli obblighi nei contratti che vengono stipulati con questi soggetti.

I doveri di carattere generale possono essere così sintetizzati:

- integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza;
- agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi";
- non uso a fini privati delle informazioni di cui si viene a conoscenza;
- non recare danno alla immagine della PA;
- uso delle prerogative proprie del ruolo ricoperto per scopi di carattere generale;
- efficacia, efficienza ed economicità;
- contenimento dei costi;
- garantire la piena parità di trattamento, evitando qualsivoglia forma di discriminazione;
- - favorire lo scambio di informazioni con altre PA, anche in forma telematica.

- 2) Con riferimento alla possibilità di ripetizione del contratto per un ulteriore quinquennio (2021-2025), prevista nell'art. 7, comma 2, del Capitolato speciale, si chiarisce, formalmente e ad ogni effetto di legge, che tale eventualità avverrà solo su accordo tra le parti e non può essere imposta al Tesoriere da parte di ESU Venezia.

Venezia, lì 11/11/2015

**IL DIRETTORE**

*Daniele Lazzarini*

